



## **DISEGNO DI LEGGE**

**presentato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale  
(MOAVERO MILANESI)**

**di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (TRIA)**

**e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca (BUSSETTI)**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 GIUGNO 2019**

Ratifica ed esecuzione del Protocollo alla Convenzione relativa alla costruzione e all'esercizio di un impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X riguardante l'adesione del Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, con Allegati, fatto a Berlino il 19 marzo 2018

**INDICE**

Relazione .....	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica .....	»	6
Analisi tecnico-normativa .....	»	8
Dichiarazione di esclusione dall'AIR .....	»	12
Disegno di legge .....	»	13
Testo del Protocollo in lingua ufficiale e facente fede, con Allegati .....	»	14

ONOREVOLI SENATORI. – Il progetto *European X-Ray free-electron laser* (« *European XFEL* ») ha lo scopo di realizzare una grande infrastruttura europea di ricerca per la produzione di raggi X coerenti, ad altissima brillantezza, e per il loro utilizzo come sorgente di luce per fotografare e filmare, con risoluzione atomica, i processi biologici, chimici e della materia sia condensata che nello stato di plasma.

Indicato come uno dei progetti più importanti nelle *roadmap* prodotte dall'*European strategy forum on research infrastructures* (ESFRI), l'infrastruttura *European XFEL* pone l'Europa all'avanguardia in campo internazionale, aprendo nuove strade per lo sviluppo delle conoscenze scientifiche fondamentali e per le loro applicazioni in campo biologico, medicale e dei nuovi materiali.

La possibilità di produrre ogni secondo migliaia di pacchetti ultra-densi di « quanti » di luce (milioni di miliardi in ogni pacchetto) coerenti e di dimensione atomica, è stata la conseguenza dello sviluppo teorico del processo « SASE FEL » e della tecnologia superconduttiva TESLA. A entrambi l'Italia ha dato un contributo essenziale e altamente visibile; in particolare la teoria è di paternità italiana (R. Bonifacio, C. Pellegrini, L. Narducci); la tecnologia TESLA ha avuto l'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN) tra i principali artefici (Carlo Pagani, coordinatore della partecipazione Italiana e *Project Leader* di TESLA dal 2003 al 2005). Fra gli incarichi direttivi a personalità italiane, è da ricordare che il dott. Massimo Altarelli ha ricoperto l'incarico di direttore del progetto *European XFEL* fino alla fine del 2016.

Il Progetto XFEL, nato ad Amburgo come appendice del progetto internazionale TESLA per lo sviluppo del grande acceleratore per la fisica delle particelle elementari successivo a LHC (CERN), a seguito della globalizzazione del progetto TESLA (ora ILC: *International Linear Collider*) ha avviato una vita autonoma a partire dal 2005.

La relativa Convenzione, che regola la partecipazione e la contribuzione al progetto, è stata ratificata in Italia con legge 27 novembre 2017, n.196, recante ratifica e esecuzione della Convenzione relativa alla costruzione e all'esercizio di un Impianto *laser* europeo a elettroni liberi a raggi X, con allegati, fatta ad Amburgo il 30 novembre 2009.

Si ricorda che gli Stati firmatari della Convenzione sono, oltre all'Italia, la Danimarca, la Grecia, la Francia, la Germania, la Polonia, il Regno Unito, l'Irlanda del Nord, la Russia, la Slovacchia, la Spagna, la Svezia, la Svizzera e l'Ungheria.

La Gran Bretagna ha partecipato a tutta la fase preparatoria dell'*European XFEL*, dapprima nell'ambito di un *Memorandum of Understanding* sottoscritto nel 2004 e infine con la parafatura dei documenti costitutivi nelle sei lingue ufficiali: francese, inglese, italiano, russo, spagnolo e tedesco. Al momento della firma la Gran Bretagna ha deciso di non partecipare alla Convenzione in quanto in quella fase ha reputato di non essere in grado di offrire una partecipazione *in-kind* di alto livello tecnico e scientifico per la realizzazione di una infrastruttura di ricerca il cui elemento qualificante era un acceleratore di particelle superconduttivo la cui tecnologia era stata sviluppata, sostan-

zionalmente e nell'ordine, da Germania, Italia, Stati Uniti e Francia.

Alla fine del 2014, approssimandosi la conclusione della fase di costruzione dell'*European XFEL*; la Gran Bretagna ha riavviato le procedure negoziali per poter diventare, a tutti gli effetti, socio dell'infrastruttura di ricerca, mettendo a disposizione una cifra pari a 30 milioni di sterline, analoga a quella che era prevista nella fase di preparazione del progetto. Il 19 febbraio 2015, alla 19ª riunione del *Council* dell'*European XFEL*, è stata costituita una commissione *ad hoc* per l'individuazione di una procedura che definisse la partecipazione della Gran Bretagna attraverso la realizzazione di un contributo sostanzialmente *in-kind*, di alto valore per la società XFEL e del tutto definibile come contributo alla fase di costruzione della stessa, in grado di implementare parti dell'infrastruttura di ricerca provvisoriamente accantonate per questioni di bilancio.

Data l'esperienza maturata in questi anni dai ricercatori della Gran Bretagna attraverso la consistente partecipazione ad attività sperimentali nei principali laboratori internazionali con idee e strumentazione di avanguardia, la partecipazione della Gran Bretagna arricchirà notevolmente il valore e le potenzialità scientifiche dell'*European XFEL*. Inoltre, l'ingresso della Gran Bretagna in questa fase del progetto comporta un evidente e reciproco vantaggio per *European XFEL* e per la Gran Bretagna stessa. Un contributo della Gran Bretagna, sostanzialmente in *cash*, alla fase iniziale della costruzione avrebbe rappresentato, per il progetto, un valore oggettivo sensibilmente inferiore a quello che si stima sarà l'attuale valore del contributo *in-kind*, che include l'esperienza maturata dai suoi ricercatori attraverso gli esperimenti negli Stati Uniti e in Giappone. Per la Gran Bretagna la partecipazione *in-kind* (principalmente strumentazione di cui detiene la proprietà intellettuale) per la rea-

lizzazione dell'*European XFEL* è certamente preferibile rispetto alla sua installazione e utilizzo, al fine di sviluppare il proprio programma sperimentale, in una infrastruttura di cui non condivide la proprietà. Trattandosi, in questo caso, di esperimenti messi a punto e portati avanti da ampie collaborazioni internazionali, è infine evidente il beneficio che ne avranno i ricercatori italiani, e, più in generale, quelli europei, dall'aver all'interno l'eccellente comunità scientifica della Gran Bretagna.

Al momento della costituzione della società ad Amburgo (dicembre 2009) e sulla base dei contributi alla costruzione indicati nella Convenzione, sono state suddivise le 25.000 azioni, di valore nominale di 1 euro. L'Italia, che con la firma della Convenzione si è impegnata ad un contributo di 33 milioni di euro, avrebbe dovuto sottoscrivere 762 azioni, pari al 3.05 per cento del capitale sociale iniziale e pari al rapporto tra 33 milioni di euro e la cifra indicata nel *budget book*, redatto nel 2005, come importo complessivo dei costi del progetto, ammontanti a 1.082.00 milioni di euro (2005). Successivamente queste azioni sono state acquistate dalla Germania per essere trasferite all'azionista italiano contestualmente alla formale adesione alla società senza scopo di lucro *European XFEL GmbH*, avvenuta a conclusione della procedura di ratifica della Convenzione. L'Italia avrebbe, quindi, dovuto sottoscrivere, come già ricordato, n. 762 azioni pari al 3.05 per cento del valore complessivo. Tenuto conto della variazione del costo di costruzione (delibera del Consiglio di amministrazione del novembre 2005) da 1.082,00 milioni di euro a 1.141,00 milioni di euro e dell'ingresso della Gran Bretagna, la partecipazione italiana è passata al 2.83 per cento, con la conseguente riduzione del numero di azioni da sottoscrivere pari a 707 e della quota di contribuzione ai costi di esercizio (delibera del Consiglio di amministrazione del novembre 2017).

Il nuovo assetto dell'azionariato e le modifiche previste negli emendamenti alla Convenzione avranno, dunque, un effetto positivo sugli oneri e sui benefici ricavabili dalla partecipazione italiana al progetto XFEL.

Il Protocollo di accesso alla Convenzione da parte del Governo della Gran Bretagna è basato su due principi:

- l'articolo 1, che disciplina le modalità di accesso della nuova parte contraente, ovvero l'adesione del Regno Unito alla Convenzione;

- l'articolo 3, comma secondo, stabilisce una clausola di provvisoria applicazione per tale accesso, in attesa che il Protocollo entri in vigore nelle more del completamento delle relative procedure costituzionali da parte di tutti gli Stati firmatari.

Ciò premesso, l'ordinamento interno non contempla, in principio, la provvisoria applicazione di accordi sottoposti a ratifica, inter-

pretabile come contraria agli articoli 80 e 87 della Costituzione.

Su tale base, in alternativa all'espunzione della clausola di applicazione provvisoria, il Governo italiano ha inteso procedere con la parafatura del Protocollo di adesione formulando una dichiarazione interpretativa, così come segue:

« DECLARATION OF THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ITALY WITH REGARD TO THE PROVISIONAL APPLICATION:

The Government of the Republic of Italy interprets Article 3, paragraph 2 as follows: before the entry into force of this Protocol, the Governments stated in the preamble may agree that the clauses of the Protocol be applied provisionally ».

La riserva italiana è denominata « *declaration* » e costituisce una mera dichiarazione interpretativa unilaterale incondizionata.

**Protocollo alla Convenzione relativa alla costruzione e all'esercizio di un impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X riguardante l'adesione del Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, con Allegati, fatto a Berlino il 19 marzo 2018.**

L'Italia, ai sensi della Convenzione intergovernativa del 30 novembre 2009, ratificata con legge n. 196 del 27 novembre 2017, partecipa ai costi di costruzione ed esercizio dell'impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X (X-FEL).

All'atto dell'entrata in vigore della legge summenzionata, il contributo italiano a XFEL era stabilito nella misura percentuale di 2,89% del bilancio complessivo.

Tale percentuale si ottiene considerando l'incidenza della contribuzione italiana (33 M€) rispetto al costo globale della fase di costruzione del progetto European XFEL, inizialmente identificato in 1.082 M€, come stabilito nel Disegno Tecnico di Riferimento (Technical Design Report), redatto nel 2005 e successivamente aggiornato a 1.141,00 M€. L'ingresso di UK, con una contribuzione ai costi di costruzione pari a 26.241.142 € (valore 2005), farà variare la partecipazione azionaria italiana dal 2.89% al 2.83%.

Dal punto di vista dell'apporto italiano alla fase di costruzione dell'infrastruttura citata in oggetto, è bene ricordare come, in forza della provvisoria esecutività dell'accordo internazionale (art. 13 della Convenzione), l'Italia si era impegnata a corrispondere la quota di 33 milioni di euro (indicizzati al 2015) a valere sui fondi FOE del MIUR per il tramite prima di Elettra - Sincrotrone Trieste Scpa (dal 2010 al 2012) e poi dell'INFN tra il 2012 e il 2017. In particolare, la suddivisione dei contributi nel corso degli anni, con la conseguente applicazione delle correzioni inflattive previste dalla Convenzione, hanno consentito di rivalutare il contributo italiano del 2005 riconoscendo un importo effettivamente erogato pari ad euro 41.600.579,00.

A seguito di una decisione assunta dal Consiglio di amministrazione di XFEL, la fase di costruzione è stata estesa di un anno ed è terminata il 30 giugno 2017. Questa decisione ha posticipato di un anno l'avvio della fase di operazione e, di conseguenza, il pagamento dei relativi oneri da parte dei soci. Viceversa, detta circostanza ha determinato un aumento dei costi di costruzione, anche se per un importo inferiore a quanto sarebbe stato imputabile ai costi di operazione nello stesso periodo. La parte di questo aumento dei costi di costruzione a carico dell'Italia, sulla base della sua quota azionaria dell'epoca (2.89%), è stata di euro 3.042.751, corrispondenti a euro 2.252.600 nel 2005. Il sopracitato importo è stato stanziato sul capitolo di nuova istituzione - nr. 7836 PG1, iscritto nello stato di previsione del MIUR per l'anno 2017 con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 200880, registrato dalla Corte dei Conti in data 22 febbraio 2018 reg. foglio n. 160, ed è stato conservato in bilancio nell'esercizio finanziario 2018.

L'infrastruttura ha iniziato la propria fase di esercizio il 1° luglio 2017.

Per la fase di operatività dell'impianto, l'Italia, come previsto dall'articolo 4 paragrafo 1 dell'Accordo, si è impegnata a mettere a disposizione dei Soci, per i quali è responsabile, i fondi necessari a coprire le quote annuali di contribuzione, che i Soci stessi sono tenuti a versare al bilancio della Società.

Ad oggi, le quote sociali per la partecipazione, da parte dell'Italia, a XFEL sono in capo per un terzo ad INFN e per due terzi al CNR.

Il costo annuale di esercizio dell'impianto XFEL da ascrivere alla quota italiana di partecipazione è riportato di seguito:

- € 4.744.374,00 per l'anno 2017 (comprensivo delle spese di missione e della fase di ultimazione dei lavori di costruzione);



- € 3.431,038,00 per l'anno 2018 (comprensivo delle spese di missione);
- € 3.495.247,00 per l'anno 2019 (comprensivo delle spese di missione).

La copertura delle spese sopra descritta è assicurata a valere sui capitoli 7836 e 1836 del bilancio del MIUR.

Posto tutto quanto sopra descritto, con l'ingresso del Regno Unito in XFEL la quota di partecipazione italiana passa dal 2.89% al 2.83% e di conseguenza il valore del contributo alle spese di gestione subirà una riduzione. Tuttavia, il valore esatto della riduzione degli oneri di partecipazione, ovvero il contributo annuale ai costi d'operazione, sarà inferiore a quello che si otterrebbe dalla sola ridefinizione delle quote societarie. Ciò è conseguenza della circostanza che il contributo di UK alla fase di costruzione e, di conseguenza, alle dotazioni della infrastruttura XFEL, ad ognuna delle quali è associato un costo di operazione, determinerà un marginale aumento del costo di esercizio dell'infrastruttura XFEL.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 4, della legge 31 dicembre 2003, n. 196 ha avuto esito

da

POSITIVO

NEGATIVO

Il Segretario Generale dello Stato

*Bufo Marotta*

14 GIU. 2019



**PARTE I: ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO*****1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo***

L'intervento normativo risulta necessario per la ratifica del Protocollo di ingresso di UK nella Convenzione relativa alla costruzione e all'esercizio di un impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X (X-FEL).

L'articolo 3, comma 2, della bozza del Protocollo, che consente l'ingresso della Gran Bretagna in XFEL - alla quale è allegata una dichiarazione unilaterale del Regno Unito - prevede, inoltre, la provvisoria applicazione di tale accesso, nelle more del completamento delle relative procedure costituzionali da parte di tutti gli Stati firmatari.

Tale clausola, nella sua attuale formulazione, risulta incompatibile con l'ordinamento costituzionale nazionale (artt. 80 e 87 della Costituzione). Pertanto l'Italia ha parafato il testo del Protocollo, formulando una dichiarazione interpretativa unilaterale.

Detta dichiarazione interpretativa italiana è essenzialmente volta ad allineare il Protocollo in oggetto con la procedura costituzionalmente prevista per l'entrata in vigore e l'esecuzione di accordi internazionali nell'ordinamento giuridico interno.

***2) Analisi del quadro normativo nazionale***

La Convenzione del 30 novembre 2009 sulla costruzione e l'esercizio di un impianto laser europeo a elettroni a raggi X (XFEL) definisce il quadro giuridico relativo alla realizzazione di una grande infrastruttura europea di ricerca per la produzione di raggi X coerenti, ad altissima brillantezza, e al loro utilizzo come sorgente di luce per fotografare e filmare, con risoluzione atomica, i processi biologici, chimici e della materia sia condensata che nello stato eccitato di plasma.

La Convenzione XFEL è stata ratificata con legge n. 196 del 27 novembre 2017 recante la ratifica e l'esecuzione della "Convenzione relativa alla costruzione e all'esercizio di un Impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X, con allegati, fatta ad Amburgo il 30 novembre 2009".

***3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti***

La ratifica del Protocollo non incide sulla legislazione e regolamentazione vigente, considerati sia la natura sia gli obiettivi dell'accordo internazionale stipulato. Tuttavia la legge di ratifica del Protocollo completa il quadro normativo, già vigente grazie alla legge n. 196 del 2017, consentendo la piena operatività della partecipazione del Regno Unito alle attività di XFEL anche per l'ordinamento giuridico interno.

***4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali***

L'ordinamento giuridico interno non tollera, in principio, la provvisoria applicazione di accordi sottoposti a ratifica, interpretabile come contraria agli artt. 80 e 87 Costituzione. Su tale base, in alternativa all'espunzione della clausola di applicazione provvisoria, il Governo italiano ha inteso

procedere alla parafatura del Protocollo di adesione formulando una dichiarazione interpretativa, così come segue:

"DECLARATION OF THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ITALY WITH REGARD TO THE PROVISIONAL APPLICATION

The Government of the Republic of Italy interprets Article 3, paragraph 2 as follows: before the entry into force of this Protocol, the Governments stated in the preamble may agree that the clauses of the Protocol be applied provisionally".

La riserva italiana è denominata "declaration" e costituisce una mera dichiarazione interpretativa unilaterale incondizionata.

**5) *Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze locali e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali***

Il provvedimento verte su materie di competenza esclusiva statale. Non incide pertanto sulle funzioni delle regioni e degli enti locali.

**6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'art. 118, primo comma, della Costituzione***

Non risultano elementi di incompatibilità con i principi costituzionali di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

**7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa***

La materia oggetto del Protocollo non forma oggetto di provvedimenti di rilegificazione.

**8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter***

Non risulta che siano stati sottoposti all'esame del Parlamento progetti di legge su materie analoghe al Protocollo internazionale oggetto di ratifica.

**9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto***

Non risultano, allo stato attuale, giudizi di costituzionalità pendenti sulla materia oggetto di ratifica o su analoghe materie.

**PARTE II CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE.**

**10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario***

Le disposizioni del Protocollo di adesione del Regno Unito ad XFEL non si pongono in contrasto con la normativa comunitaria, anche ai fini della mobilità delle persone sul territorio dell'Unione Europea.

**11) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto***

Non risulta che vi siano in atto procedure di infrazione comunitarie nelle materie oggetto del protocollo di adesione.

**12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali***

Il Protocollo internazionale è compatibile con gli altri obblighi internazionali già assunti dal Paese.

**13) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto***

Non risultano pendenti davanti alla Corte di Giustizia dell'Unione europea giudizi inerenti il protocollo in oggetto.

**14) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto***

La materia oggetto del Protocollo di adesione del Regno Unito non rientra tra quelle per le quali risulti applicabile la CEDU.

**15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte degli altri Stati membri dell'UE***

Non vi sono indicazioni da fornire sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte degli altri Stati membri dell'Ue.

**PARTE III ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO.**

**1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso***

Non vengono introdotte nel testo nuove definizioni normative.

**2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni subite dai medesimi***

È stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel testo.

**3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti***

Nel testo non si fa ricorso alla tecnica della novella legislativa.

**4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo***

Non si rileva alcun effetto abrogativo implicito o espresso di disposizioni di diritto interno.

**5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogative rispetto alla normativa vigente***

Il testo del Protocollo di adesione del Regno Unito alla Convenzione non ha effetto retroattivo, non determina reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogative rispetto alla normativa vigente.

**6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo***

Non si ravvisano all'interno del Protocollo deleghe legislative da esercitare.

**7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione***

Non sono previsti eventuali atti successivi attuativi del Protocollo.

**8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi***

Allo stato attuale non risulta necessario l'aggiornamento dei dati e dei riferimenti statistici legati al Protocollo oggetto di ratifica.


## DICHIARAZIONE DI ESCLUSIONE DALL'AIR

Al Capo del Dipartimento  
per gli Affari Giuridici e Legislativi

Si comunica, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera d), del d.p.c.m. 15 settembre 2017, n. 169, che lo schema di disegno di legge concernente "Ratifica ed esecuzione del Protocollo alla Convenzione relativa alla costruzione e all'esercizio di un impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X riguardante l'adesione del Governo del Regno unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, con Allegati, fatto a Berlino il 19 marzo 2018", in programma per la prossima riunione preparatoria del Consiglio dei Ministri, non è soggetto ad AIR in quanto rientrante nella categoria dei disegni di legge di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali.

Roma, 4.02.2019


Il Capo dell'Ufficio Legislativo



VISTO 26 FEB. 2019

Roma,

Il Capo del Dipartimento per gli  
Affari Giuridici e Legislativi



**DISEGNO DI LEGGE**

---

## Art. 1.

*(Autorizzazione alla ratifica)*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo alla Convenzione relativa alla costruzione e all'esercizio di un impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X riguardante l'adesione del Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, con Allegati, fatto a Berlino il 19 marzo 2018.

## Art. 2.

*(Ordine di esecuzione)*

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 3 del Protocollo stesso.

## Art. 3.

*(Clausola di invarianza finanziaria)*


1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni interessate svolgono le attività previste dalla presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

## Art. 4.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.



- 2 -

I Governi

del Regno di Danimarca,  
della Repubblica Ellenica,  
della Repubblica Francese,  
della Repubblica Federale di Germania,  
della Repubblica Italiana,  
della Repubblica di Polonia,  
della Federazione Russa,  
della Repubblica Slovacca,  
del Regno di Svezia,  
della Confederazione Svizzera,  
dell'Ungheria,

di seguito denominati "precedenti Parti contraenti",

che hanno firmato la Convenzione relativa alla costruzione e all'esercizio di un impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X (di seguito denominata "Convenzione") il 30 novembre 2009 ad Amburgo e (nel caso del Governo della Repubblica Francese) il 4 febbraio 2010 a Parigi, e il Protocollo alla Convenzione relativa alla costruzione e all'esercizio di un impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X riguardante l'adesione del Governo del Regno di Spagna il 6 ottobre 2011 a Berlino,

da una parte,

e

il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord,

dall'altra,



- 3 -

prendendo atto che il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ha firmato il Protocollo d'intesa concernente la fase preparatoria dell'impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X (*Memorandum of Understanding on the Preparatory Phase of the European X-Ray Free-Electron Laser Facility*), stipulato a Berlino il 23 settembre 2004;

prendendo atto che i rappresentanti del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord hanno partecipato ai lavori preparatori oggetto del Protocollo d'intesa;

prendendo atto che i Governi che hanno firmato la Convenzione nel preambolo della stessa hanno espresso l'auspicio che altri Stati partecipino alle attività comuni oggetto della Convenzione;

prendendo atto che il 27 aprile 2017 l'assemblea della società European XFEL GmbH, costituita ai sensi della Convenzione, ha raccomandato all'unanimità

- che venisse offerto al Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di aderire alla Convenzione alle stesse condizioni concesse alle precedenti Parti contraenti e
- di accettare l'impegno del Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di contribuire ai costi di costruzione con un importo pari a € 26 241.142 (prezzi di riferimento del 2005);

conformemente all'articolo 14 comma 1 della Convenzione hanno convenuto quanto segue:

- 4 -

## Articolo 1

Il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord aderisce alla Convenzione in qualità di Parte contraente. L'adesione avviene alle stesse condizioni concesse alle precedenti Parti contraenti.

## Articolo 2

In deroga all'articolo 5 comma 3 della Convenzione, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord contribuisce ai costi di costruzione con un importo pari a € 26 241 142 (prezzi di riferimento del 2005).

## Articolo 3

Il presente Protocollo entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo all'avvenuta notifica al Governo della Repubblica Federale di Germania, depositaria della presente Convenzione, della conclusione della procedura nazionale di approvazione del presente Protocollo da parte di tutti i Governi citati nel preambolo del presente Protocollo.

I Governi citati nel preambolo del presente Protocollo convengono che a partire dal 19 marzo 2018 le clausole del Protocollo siano applicate in via provvisoria, fermo restando che l'entrata in vigore del Protocollo è soggetta all'espletamento delle pertinenti procedure costituzionali in ognuno degli Stati contraenti e firmatari nonché all'entrata in vigore della Convenzione del 30 novembre 2009, concernente la costruzione e l'esercizio di un impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X.



. 5 .

## Articolo 4

Il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord approva le disposizioni contenute nell'Atto finale della Conferenza dei Plenipotenziari per la realizzazione di un impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X, firmato ad Amburgo il 30 novembre 2009.

La Conferenza dei Plenipotenziari, riunitasi per la firma del presente Protocollo, ha preso atto dell'allegata Dichiarazione del Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

Fatto a Berlino il 19 marzo 2018 nelle lingue francese, inglese, italiana, russa e tedesca, tutti i testi facenti egualmente fede, in un unico esemplare originale depositato presso gli archivi del Governo della Repubblica Federale di Germania, il quale ne trasmetterà copia conforme a tutti i Governi firmatari del presente Protocollo nonché ai Governi che diventano Parti contraenti della Convenzione.

Per il Governo del Regno di Danimarca



Per il Governo della Repubblica Ellonica



- 8 -

Per il Governo della Repubblica Francese

*Blanchet*

Per il Governo della Repubblica Federale di Germania

*Andreas Kinkel*      *Wolfgang Ditz*

Per il Governo della Repubblica Italiana

*Antonio Di Pietro*

Per il Governo della Repubblica di Polonia

*Jacek Szymanski*


Per il Governo della Federazione Russa

*[Signature]*      25.10.2018

Per il Governo della Repubblica Slovacca

*[Signature]*      27.04.2018





- 8 -

DICHIARAZIONE DEL GOVERNO DEL REGNO UNITO DI  
GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD

## LA CONFERENZA

PRENDE ATTO della Dichiarazione del Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord così formulata:

In qualità di Stato partecipante, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord intende contribuire alla realizzazione e all'utilizzo dell'impianto europeo XFEL. Tuttavia, firmando il Protocollo di adesione alla Convenzione relativa alla costruzione e all'esercizio di un impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord contrae i seguenti obblighi:

1. La presente Dichiarazione sostituirà qualsiasi Dichiarazione precedente del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ("UK").
2. Il contributo dell'UK ai costi di costruzione dell'Impianto XFEL non dovrà superare l'importo fissato nel presente Protocollo alla Convenzione e il contributo dell'UK ai costi di esercizio antecedenti il suo primo riesame non dovrà superare i 3,3 milioni di euro all'anno.
3. L'UK parteciperà all'XFEL in conformità con l'articolo 15 della Convenzione. Ciononostante, l'UK riesaminerà la sua partecipazione attiva e il suo contributo annuale e, a seguito di tale riesame, potrà esercitare il diritto di recesso il 31 marzo 2020, senza incorrere in penali, dopo averne dato disdetta scritta con un anno di preavviso. Comunque, in caso di uso significativamente eccessivo dell'impianto europeo XFEL da parte della comunità scientifica dell'UK (in rapporto alla quota UK nell'ambito del budget di esercizio) nei tre anni precedenti il ritiro dell'UK, si stipulerà un accordo su



- 9 -

un'adeguata compensazione.

4. Nel caso in cui il primo riesame dell'UK raccomandi la continuazione della partecipazione al progetto, l'UK adempirà integralmente agli oneri di dismissione ai sensi della Convenzione. Quotora, invece, l'UK decida di ritirare la partecipazione in seguito al suo primo riesame, corrisponderà il cinquanta per cento della sua quota sui costi di dismissione come previsto dalla Convenzione.
5. L'articolo 24 sulla riservatezza dello Statuto (Allegato alla Convenzione) va interpretato come segue al fine di soddisfare i requisiti del Freedom of Information Act del 2000 dell'UK: il socio UK della società European XFEL GmbH non violerà l'articolo 24 nel caso in cui (i) sia costretto a rivelare informazioni riservate in risposta ad una richiesta ai sensi del Freedom of Information Act del 2000, (ii) non siano, in seguito a consultazioni con l'European XFEL GmbH, applicabili le eccezioni previste da tale legge rispetto all'informazione riservata richiesta o (iii) un rifiuto di rivelare l'informazione richiesta comporti una violazione del Freedom of Information Act 2000 da parte dell'autorità dell'UK che funge da socio UK.
6. Nel caso di conflitto tra le clausole contenute nei documenti relativi alla partecipazione dell'UK all'XFEL, sarà applicato il seguente ordine di precedenza: 1. la presente Dichiarazione, 2. il Protocollo alla Convenzione relativa alla costruzione e all'esercizio di un impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X, riguardante l'adesione del Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, 3. la Convenzione, 4. lo Statuto di European XFEL GmbH.







Traduzione non ufficiale



Ministero Federale degli Affari Esteri

N. prot. (da citare cortesemente nella risposta): 604-4-460.01 XFEL-Vertrag GBR

Nota verbale

Il Ministero Federale degli Affari Esteri, in qualità di depositario della Convenzione del 30 novembre 2009 relativa alla costruzione e all'esercizio di un Impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X, del protocollo del 6 ottobre 2011 alla convenzione del 30 novembre 2009 relativa alla costruzione e all'esercizio di un Impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X riguardante l'adesione del Regno di Spagna e del protocollo del 19 marzo 2018 alla convenzione del 30 novembre 2009 relativa alla costruzione e all'esercizio di un Impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X riguardante l'adesione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, in merito a quest'ultimo protocollo si pregia di comunicare quanto segue alle Ambasciate dei Paesi contraenti e firmatari.

- 1) La cerimonia della firma del Protocollo sull'adesione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord si è svolta il 19 marzo 2018 presso l'Ambasciata del Regno Unito a Berlino.
- 2) Per ragioni tecniche, il protocollo è stato firmato dal rappresentante della Repubblica slovacca il 27 aprile 2018 e dal rappresentante della Federazione russa il 25 ottobre 2018, sempre, rispettivamente, a Berlino.
- 3) In occasione della firma del protocollo di adesione in data 19 marzo 2018, il Governo della Repubblica italiana ha reso la seguente dichiarazione in oggetto all'articolo 3, paragrafo 2 (disposizione relativa all'applicazione provvisoria):

Il Governo della Repubblica italiana interpreta l'articolo 3, paragrafo 2 nel modo seguente: i Governi citati nel preambolo del presente Protocollo possono convenire che il protocollo venga applicato a titolo provvisorio.

- 4) Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione del Regno di Spagna ha dichiarato che, non essendo ancora entrato in vigore il protocollo del 6 ottobre 2011 riguardante l'adesione del Governo del Regno di Spagna e non essendo ancora stato notificato dal Governo del Regno di Spagna stesso il completamento della procedura nazionale di approvazione del presente protocollo, sinora la Spagna non si considera Paese contraente e firmatario della Convenzione. Per questo motivo, ci si è astenuti dal far firmare il

Alle Ambasciate degli Stati contraenti e firmatari  
della Convenzione relativa alla costruzione e all'esercizio  
di un Impianto laser europeo  
a elettroni liberi a raggi X  
e del Protocollo riguardante l'adesione  
del Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord  
nonché all'Ambasciata del Regno di Spagna



Pagina 2 di 2

protocollo riguardante l'adesione del Regno Unito di Gran Bretagna da parte di un rappresentante del Governo del Regno di Spagna.

Alla luce di quanto premesso, nel testo del protocollo riguardante l'adesione del Governo del Regno Unito non si è inserito il Governo del Regno di Spagna tra i firmatari; si è altresì fatto a meno di predisporre una versione in lingua spagnola del protocollo.

- 5) Il Ministero Federale degli Affari Esteri trasmette copia autenticata del protocollo firmato in allegato alla presente.
- 6) Come stabilito all'articolo 3, paragrafo 1 del protocollo, il Ministero Federale degli Affari Esteri invita tutti gli Stati firmatari ad inviare notifica del completamento della propria procedura nazionale di approvazione del protocollo.

Il Ministero Federale degli Affari Esteri si avvale dell'occasione per rinnovare alle Ambasciate dei Paesi contraenti e firmatari della Convenzione del 30 novembre 2009 relativa alla costruzione e all'esercizio di un impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X e del protocollo del 19 marzo 2018 alla convenzione del 30 novembre 2009 relativa alla costruzione e all'esercizio di un impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X riguardante l'adesione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord nonché all'Ambasciata del Regno di Spagna i sensi della sua più alta considerazione.

Berlino, 16 novembre 2018



{timbro del  
Ministero  
Federale degli  
Affari Esteri}





€ 2,00